



COPIA

COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. \_\_\_\_\_

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 registro delibere

Data 26/06/2013

Oggetto: AMBITO DI PEREQUAZIONE "PER.04: AL PERER". AUTORIZZAZIONE ALLA LOTTIZZAZIONE, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE OPERE IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.

Il giorno 26 del mese di giugno dell'anno duemilatredecim ad ore 20:10, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

### IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- |                                   |                        |                            |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. LORENZI BARBARA - PRESIDENTE   |                        |                            |
| 2. AIROLDI MARIO - VICEPRESIDENTE | 15. GALLAZZINI TERESA  | 28. PLOTEGHER PIER GIORGIO |
| 3. MIORANDI ANDREA - SINDACO      | 16. GALLI ALBERTO      | 29. PONTILLO EMILIO        |
| 4. ANGELI VILIAM                  | 17. GRAZIOLA GIUSEPPE  | 30. PREVIDI MAURO          |
| 5. AZZOLINI CRISTINA              | 18. LAEZZA MARCO       | 31. SANNICOLO' FABRIZIO    |
| 6. BORGHETTI ROBERTO              | 19. LESS ALESSIO       | 32. SIMONCELLI NICOLA      |
| 7. BOSCHERINI STEFANO             | 20. MANZANA RENATO     | 33. SPAGNOLLI GIOVANNI     |
| 8. CIMMINO FRANCESCO              | 21. MASERA FEDERICO    | 34. STIZ GIANPAOLO         |
| 9. CHIESA IVO                     | 22. MERIGHI NIVES      | 35. TOMAZZONI MAURIZIO     |
| 10. D'ANTUONO CIRO                | 23. MERLO GIANLUCA     | 36. TRENTINI MICHELE       |
| 11. DALZOCCHIO MARA               | 24. MESRAR AICHA       | 37. VANZO EZIO             |
| 12. FAIT CARLO                    | 25. MIRANDOLA PAOLO    | 38. VOLANI FRANCESCO       |
| 13. FERRARI ROBERTO               | 26. PASSAMANI ROBERTO  | 39. ZAMBELLI ANDREA        |
| 14. FRISINGHELLI ORNELLA          | 27. PELLEGRINI LUIGINO | 40. ZOMER FILIPPO          |

Sono assenti i signori: Boscherini (giust.), Chiesa, Cimmino (giust.), Dalzocchio (giust.), Lorenzi (giust.), Merlo (giust.), Plotegher (giust.), Vanzo, Volani (giust.).-

Presiede: AIROLDI MARIO - VICEPRESIDENTE

Assiste: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal **28/06/2013**  
al **08/07/2013**

DI GIORGIO GIUSEPPE  
f.to Segretario generale

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to AIROLDI MARIO

IL SEGRETARIO

f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **09/07/2013**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

---

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale

OGGETTO: Ambito di perequazione “PER.04: Al Perer”. Autorizzazione alla lottizzazione, approvazione dello schema di convenzione e autorizzazione in deroga per le opere in fascia di rispetto cimiteriale.

Relazione.

La variante al Piano Regolatore Generale “Giugno 2009: Territorio – Ambiente – Paesaggio”, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1310 di data 22 giugno 2012 ed entrata in vigore il 4 luglio 2012, introduce l'istituto della perequazione urbanistica quale strumento di pianificazione che persegue un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari delle aree alle quali si riferisce.

Lo strumento della perequazione, oggetto della Legge provinciale 1/2008, permette di rapportarsi con più facilità alla forte richiesta di servizi e infrastrutture che la crescita della città richiede. Serve altresì a eliminare quella rendita di posizione fondiaria che finora premiava o penalizzava le aree in funzione di scelte urbanistiche indispensabili ma distribuite unicamente in funzione della opportunità territoriale.

L'applicazione di tale istituto comporta, quindi, la sostituzione del doppio regime immobiliare operato dai piani urbanistici tradizionali (espropriazione per pubblica utilità vs. attuazione privata) con uno unico, rendendo tutte le proprietà dei suoli oggetto di trasformazione urbanistica parimenti partecipi alla realizzazione della cosiddetta “città pubblica”.

L'attuazione dell'intervento edilizio legato all'ambito di perequazione urbanistica rappresenta per l'Amministrazione comunale un'importante occasione per realizzare importanti interventi pubblici attraverso azioni di partenariato pubblico privato che indubbiamente riducono i tempi di realizzazione delle opere, ma anche che coinvolgono la cittadinanza nella realizzazione della “città pubblica”.

Tale obiettivo si pone in linea con gli impegni assunti dall'Amministrazione comunale nella relazione previsionale e programmatica allegata alla deliberazione consiliare n. 7 di data 21 marzo 2013 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale e programmatica.*” Infatti tra le misure anticongiunturali assunte dall'Amministrazione emergono le operazioni di partenariato pubblico/privato, con particolare riferimento agli strumenti perequativi, per i quali l'Amministrazione stessa assume la funzione di soggetto facilitatore nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano Regolatore Generale, nello specifico per le perequazioni del Perer a Lizzana e di via Pinera a Marco.

A fondamento di questo modus programmatorio e operandi vi è la consapevolezza che un'Amministrazione moderna, che intende essere parte attiva e protagonista della realtà socio-economica, deve far propri e utilizzare nuovi strumenti e nuove modalità di agire per rapportarsi con i soggetti che operano sul mercato.

Una scelta a favore di nuovi strumenti che, dettata primariamente da un forte convincimento ideale e programmatico, risulta altresì essenziale e funzionale al raggiungimento di obiettivi e progetti nell'attuale realtà e congiuntura economico-finanziaria.

In tale direzione in primis si sono operate importanti scelte di pianificazione urbanistica volte al favorire e promuovere il partenariato pubblico-privato. Infatti nella variante “Giugno 2009: Territorio – Ambiente – Paesaggio”, adottata in prima istanza già dalla precedente Amministrazione, sono state introdotte diverse previsioni che

contemplano la possibilità di attivare iniziative in cui trovano felice connubio il perseguimento dell'interesse pubblico a realizzare nuove opere e servizi per i cittadini con l'interesse del soggetto privato.

Questa soluzione perequativa accomuna l'agire dell'attuale consiliatura con quello della precedente, nell'ottica di una sinergia volta alla realizzazione di opere pubbliche con una riduzione dei costi e dei tempi rispetto alle ordinarie procedure, in osservanza dei principi dell'efficienza, efficacia, celerità, economicità e partecipazione dell'agire amministrativo, interpretati e attuati da una pubblica amministrazione moderna.

La variante al P.R.G. "Giugno 2009: Territorio – Ambiente – Paesaggio" individua l'ambito di perequazione urbanistica n. 4 "via Al Perer". Si tratta di una vasta area ineditata posta a margine dell'attuale insediamento residenziale ad est di via al Perer. L'ambito ricomprende gli immobili contraddistinti dalle alle pp. ff. 602/4, 603/1, 606/1, 607/1, 608, 609, 610, 611/1, 611/2, 612/1 (parte), 612/2 (parte), 613/1, 1577 in C.C. Lizzana aventi superficie complessiva pari a 44.380 mq.

La scheda norma n. 4 prevede di destinare l'ambito di perequazione in parte a lotto edificabile a destinazione residenziale privata (per una S.U.L. complessiva massima di 8.876 mq.) e in parte a spazi pubblici di interesse collettivo (circa 31.384 mq.). In tali spazi trovano collocazione le seguenti opere di urbanizzazione:

- verde pubblico (superficie totale di 29.657 mq.), oggetto di cessione gratuita;
- parcheggio pubblico (superficie totale di 1.532 mq.), oggetto di cessione gratuita;
- percorso ciclo-pedonale, su area privata sottocostruibile con servitù di passo a piedi e con cicli a favore del Comune di Rovereto di larghezza minima di 3,00 m e lunghezza di circa 65 m (superficie di circa 195 mq.).

I promotori con nota di data 19 giugno 2012 hanno fatto richiesta di parere preventivo per il piano di lottizzazione in merito ad alcuni aspetti legati alla proposta di lottizzazione. La Commissione Edilizia Comunale, riunitasi anche con funzione di Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), non ha evidenziato particolari criticità nelle sedute di data 2 agosto 2012 e 23 agosto 2012.

I soggetti attuatori, con nota pervenuta in data 05.12.2012, prot. n. 50127 di data 07.12.2012, hanno quindi presentato domanda di autorizzazione a lottizzare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 della L.P. 1/2008.

Il progetto presentato unitamente alla domanda, a firma dell'arch. Renato Fornaciari, prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico di circa 69 posti auto, un percorso pedonale e dei percorsi ciclo-pedonali, una vasta area a verde pubblico e, nell'ambito residenziale, la realizzazione di 5 edifici residenziali aventi altezza di 3 piani che si sviluppano in direzione est-ovest al fine di mantenere i coni visuali che da Corso Verona si sviluppano verso il futuro parco pubblico.

La proposta di piano di lottizzazione ripropone i valori complessivi di superficie soggetti a cessione, modificandone leggermente i perimetri, anche in funzione di sopravvenute esigenze pubbliche.

Il piano di lottizzazione prevede infatti le seguenti opere di urbanizzazione:

- parcheggio pubblico di superficie di 1.655 mq. (anziché 1.532 mq.) per un numero di 69 stalli;
- area a verde pubblico per una superficie di 29.534 mq. (anziché 29.657 mq.) comprensiva di percorso ciclo-pedonale che si sviluppa in direzione nord-sud per una superficie di 1545 mq.;
- percorso ciclo-pedonale di attraversamento della zona residenziale per una superficie di 228 mq. (anziché 195 mq.) che si connette al percorso ciclo-pedonale del parco pubblico con servitù di passo pubblico.

A norma e a mente di quanto disposto dall'art. 64 comma 6 delle Norme Tecniche

di Attuazione del P.R.G. le superfici soggette a cessione sono ritenute congrue con i contenuti della scheda relativa all'ambito di perequazione urbanistica.

Considerate l'entità della superficie dell'area a verde pubblico e l'impossibilità di realizzazione della stessa nell'immediato da parte dei soggetti lottizzanti quale opera di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si è ritenuto importante definire che il disegno della stessa proposto dal progetto di lottizzazione non fosse vincolante per le future scelte dell'Amministrazione comunale.

In attesa della realizzazione dell'area a verde pubblico, si è ritenuto importante valorizzare l'aspetto pubblicistico legato alla consegna alla cittadinanza di una così vasta area a verde in contesto urbano. In tal senso la convenzione stabilisce che il soggetto lottizzante si impegna a mettere a disposizione anche per stralci l'area a verde pubblico al Comune, compatibilmente con la conclusione delle coltivazioni in atto e comunque entro sei mesi dalla richiesta dello stesso Comune, pur continuando a coltivarla al fine di garantirne ordine e decoro, consentendo al contempo al Comune di individuare formule per la fruizione dello spazio sia a fini educativo/didattici che sociali.

La progettazione del piano attuativo ha posto particolare attenzione al suo inserimento nel contesto urbano più prossimo, creando punti di connessione e trame edificatorie adatte al tessuto esistente. In tal senso l'articolazione e la disposizione dei nuovi edifici residenziali è il risultato di un attento studio della trama dell'edificato esistente e si pone l'obiettivo di mantenere i coni visuali organizzati sulle vie di collegamento.

Anche la previsione della rete di percorsi ciclo-pedonali sia all'interno del nuovo comparto residenziale sia all'interno del parco pubblico si pongono in termini di coerenza con l'obiettivo di rafforzare la rete di connessioni con il tessuto esistente, con particolare riferimento alle strutture pubbliche del quartiere (edifici scolastici, attrezzature sportive...).

I soggetti lottizzanti realizzeranno quali opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione il parcheggio pubblico, la parte dell'area a verde pubblico compresa tra il parcheggio pubblico ed il cimitero, il percorso ciclo-pedonale di attraversamento dell'area privata ed il percorso ciclo-pedonale di attraversamento del parco pubblico.

Per le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria si specifica che l'esecuzione diretta delle stesse funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica nell'ambito della convenzione sarà a carico del soggetto promotore e non si applica il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ai sensi dell'art. 45 comma 1 della legge 22 dicembre 2011 n. 214. Rimane fatto salvo che l'esecuzione dei lavori potrà essere effettuata dallo stesso se in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo regolamento di attuazione, nonché alla L.P. 10 settembre 1993, n. 26, oppure da un soggetto di fiducia del soggetto promotore avente gli stessi requisiti di qualificazione.

In tal senso si evidenzia che per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo da parte del privato ed inferiori alla soglia comunitaria in materia di affidamento sono applicabili l'art. 16 comma 2bis del D.P.R. 380 di data 6 giugno 2001 come introdotto dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

L'applicazione di tale normativa deriva dal rinvio operato in forza dell'art. 53, comma 3 lettera a) della L.P. 7/2011 "*Modificazioni della Legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n-3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*" e del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli*

*appalti*" ed in particolare per l'art. 217, comma 3, con il quale si stabilisce che, in attesa di specifico regolamento attinente l'affidamento delle opere a scomputo, non trova applicazione la legge provinciale 23/1993.

Parte integrante del piano di lottizzazione è lo schema di convenzione, costituito da 29 articoli, che disciplina sia gli aspetti generali del piano di lottizzazione, descrivendone finalità ed obiettivi, vincoli progettuali e opere funzionali, sia le opere di urbanizzazione, definendo le opere di urbanizzazione primaria soggette allo scomputo degli oneri concessori, le principali modalità di esecuzione dei lavori, i rapporti patrimoniali.

Si riportano di seguito gli aspetti salienti dello schema di convenzione, rinviando al testo integrale dello stesso, rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per ulteriori chiarimenti e dettagli.

Lo schema di convenzione riporta una breve descrizione dell'area oggetto di lottizzazione, delle finalità e degli obiettivi del piano di lottizzazione, elenca gli elaborati che compongono il piano di lottizzazione, evidenzia la capacità edificatoria in seno ad ogni particella catastale, descrive quali siano gli elementi che possono essere variati senza ciò costituisca variante al piano di lottizzazione, descrive le opere di urbanizzazione e ne stabilisce modalità e tempi di realizzazione.

Con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione, vista la necessità di offrire in tempi rapidi un nuovo parcheggio pubblico all'abitato di Lizzana, si è ritenuto importante definire con i soggetti lottizzanti delle tempistiche di realizzazione delle opere di urbanizzazione che fossero inferiori ai 10 anni normalmente previsti e comunque indipendenti dalla realizzazione degli interventi edilizi privati.

In tal senso i soggetti lottizzanti si impegnano a realizzare il parcheggio pubblico e l'area a verde pubblico tra lo stesso ed il cimitero entro otto mesi dalla stipula della convenzione, mentre la rete dei percorsi ciclo-pedonali entro nove dalla stipula della stessa, indipendentemente dall'attuazione degli interventi edilizi privati.

L'importo delle opere di urbanizzazione è determinato sulla base del progetto redatto dall'arch. Renato Fornaciari.

La convenzione stabilisce inoltre i termini per eventuali penali e proroghe, i rapporti patrimoniali, modalità e tempi di cessione delle aree, ivi compresa la cessione per stralci dell'area a verde pubblico sopra citata, garanzie fideiussorie, aspetti legati al contributo di concessione.

A riguardo merita specificare che non si ritiene di dar corso alla maggiorazione del contributo di concessione in quanto l'Amministrazione comunale non avrà oneri diretti, indiretti ed indotti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria legati alla nuova edificazione.

Pertanto si evidenzia che il soggetto lottizzante si assume attraverso la convenzione l'impegno di realizzare a proprie cure e spese le opere funzionali al comparto residenziale, quali la rete delle fognature e di distribuzione idrica, i cavidotti per la rete elettrica e per la comunicazione elettronica, la rete del gas, la rete di teleriscaldamento, le piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, gli spazi per la sosta, le aree a verde privato, ecc.

Inoltre il soggetto lottizzante si rende disponibile alla realizzazione, con il materiale di risulta degli scavi, di un riempimento di terra lungo il lato ovest dell'area a verde pubblico in corrispondenza dell'area a filtro alberato qualora vi fosse una corrispondenza delle tempistiche di realizzazione degli edifici e dell'area a verde e comunque senza alcun diritto allo scomputo degli oneri concessori/di urbanizzazione.

L'area interessata dal piano di lottizzazione confina a nord-est con il cimitero a servizio degli abitati di Lizzana e Lizzanella, pertanto una parte delle opere previste dal piano di lottizzazione rientra nella fascia di rispetto cimiteriale.

La legge urbanistica provinciale (L.P. 1/2008) prevede all'art. 66 che nelle fasce di

rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, oltre alla realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale, sia consentita anche la realizzazione di opere pubbliche, di interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondi i criteri stabili con separata deliberazione della Giunta provinciale ed osservando le procedure della deroga urbanistica in quanto, in assenza di specifico piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria, lo strumento urbanistico richiama tale disposizione all'art. 98 comma 5 delle norme tecniche di attuazione.

La deliberazione provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, all'Allegato 4, stabilisce quali siano gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto a seconda della distanza dal cimitero.

Nel dettaglio nella fascia di rispetto compresa tra 25 e 50 m sono ammessi:

1. nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio, nonché ampliamenti di quelle esistenti;
2. parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
3. attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
4. parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio degli edifici esistenti.

Nella fascia di rispetto inferiore a 25 metri sono ammessi:

1. gli interventi di cui ai numeri 1., 2. e 4. della fascia compresa tra 25 e 50 metri.

Nel caso specifico del presente piano di lottizzazione all'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono previsti i seguenti interventi:

A sud del cimitero:

- l'area a verde pubblico tra il cimitero ed il parcheggio pubblico, con percorso pedonale di accesso al parco pubblico;
- il parcheggio pubblico in superficie;
- il parcheggio pertinenziale in superficie ed interrato con relativa rampa di accesso;

Ad ovest del cimitero:

- una parte dell'area a verde pubblico;
- alcuni percorsi ciclo-pedonali.

Gli interventi proposti dal piano di lottizzazione rientrano tra gli interventi ammissibili di cui ai numeri 1., 2. e 4. della precedente elencazione della fascia compresa tra 25 e 50 m nonché al numero 1. della fascia inferiore a 25 m.

Il rilascio del titolo edilizio abilitativo per la realizzazione degli interventi per le motivazioni sopra espresse è quindi subordinato all'autorizzazione del Consiglio comunale, previo parere favorevole dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. In tal senso L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale come da nota di data 8 marzo 2013, e successivamente integrata con nota di data 4 giugno 2013.

La presente deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione assorbe anche il profilo di autorizzazione agli interventi da realizzarsi in deroga nella fascia di rispetto cimiteriale, sulla scorta del quale verranno rilasciati i singoli titoli edilizi-abilitativi alla realizzazione delle opere.

La Commissione Edilizia Comunale ha esaminato la richiesta di lottizzazione nella seduta di data 21 marzo 2013, esprimendo parere favorevole.

Il progetto è stato quindi presentato in data 2 maggio 2013 alla Circoscrizione V "Lizzana – Mori Ferrovia" la quale, nella seduta di data 23 maggio 2013 ha espresso parere.

Il progetto di lottizzazione è stato presentato alla Giunta comunale in data 7

maggio 2013 per una valutazione degli aspetti patrimoniali.

Il progetto di lottizzazione è stato quindi presentato alla Commissione Urbanistica e Territorio in data 10 giugno 2013.

Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione del progetto di lottizzazione nell'ambito di perequazione PER.04: "Perer", redatto dall'arch. Renato Fornaciari, e del relativo schema di convenzione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la L.P. 4 marzo 2008 n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;

visti il Piano Regolatore Generale del Comune di Rovereto così come modificato da ultimo con la variante "Giugno 2009: Territorio – Ambiente – Paesaggio", approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.1310 di data 22 giugno 2012 ed entrata in vigore il 4 luglio 2012;

visto il parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data 8 marzo 2013, e successivamente integrato con nota di data 4 giugno 2013;

visto il parere espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta di data 21 marzo 2013;

preso atto del parere espresso dalla Circostrizione V Lizzana – Mori Ferrovia nella seduta di data 23 maggio 2013;

esaminato lo Schema di Convenzione regolamentante i rapporti intercorrenti tra i soggetti lottizzanti e il Comune, costituito da n. 28 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

visto il Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 29 di data 26.06.2002, come modificato da ultimo con deliberazione del consiglio comunale n. 31 di data 13 luglio 2011;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.

- parere di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio territorio Luigi Campostrini;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi;

con 31 voti favorevoli e 1 astenuto (Angeli), palesemente espressi per alzata di mano dai 32 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di autorizzare la società Rovereto Sviluppo s.r.l. ed i signori Garniga Annalisa, Garniga Franco, Garniga Matteo, Garniga Michele, Manica Liliana, Manica Meri Giulietta, Manica Vilma, Simonini Amelia, Michelini Carlo, Marsilli Dario, Manica Silvana, Candioli Ivano alla lottizzazione delle pp. ff. 602/4, 603/1, 606/1, 607/1, 608, 609, 610, 611/1, 611/2, 612/1 (parte), 612/2 (parte), 613/1, 1577 tutte nel C.C. Di Lizzana, secondo il progetto di lottizzazione redatto dall'arch. Renato Fornaciari, costituito dai seguenti elaborati:

TAV 1	Inquadramento urbanistico – Linee guida di progetto 1:2000 – 1:5000
TAV 2	Planimetria di rilievo 1:500
TAV 3	Planimetria di rilievo – Stato muri esistenti 1:500
TAV 4	Sezioni di rilievo 1:500
TAV 5	Planimetria sottoservizi esistenti 1:500
TAV 6	Planimetria generale – Inquadramento urbanistico 1:1000
TAV 7	Planimetria generale di progetto 1:500
TAV 8	Planimetria generale – Zonizzazione area di perequazione 1:500
TAV 9	Planimetria di progetto – Schema tipologico, piano terra 1:200
TAV 10	Dettaglio copertura 1:100 – 1:10
TAV 11	Planimetria di progetto – piano interrato 1:200
TAV 12	Prospetti e sezioni di progetto 1:200
TAV 13	Prospetti di progetto 1:200
TAV 14	Viste virtuali varia
TAV 15	Planimetria sottoservizi di progetto – Fognatura 1:250
TAV 16	Profili sottoservizi – Fognatura 1:250
TAV 17	Oneri urbanizzazione primaria - Parcheggio pubblico e pista ciclabile Smaltimento acque meteoriche 1:200
TAV 18	Oneri urbanizzazione primaria - Opere elettriche 1:100
TAV 19	Oneri urbanizzazione primaria - Opere elettriche - Dettagli 1:20
TAV 20	Sistemazione muri storici 1:200 – 1:20
TAV 21	Planimetria generale di progetto – Accessibilità al parco 1:500
TAV 22	Planimetria di progetto – Accessibilità mezzi di soccorso 1:500
TAV 23	Estratti – Planimetria generale di progetto – Pianta piano interrato 1:500
TAV 24	Opere in fascia di rispetto cimiteriale – Quadro d'unione 1:500
TAV 25	Opere in fascia di rispetto cimiteriale 1:100
TAV 26	Opere in fascia di rispetto cimiteriale 1:100
TAV 27	Opere in fascia di rispetto cimiteriale 1:100
TAV 28	Planimetria generale di progetto – Opere di urbanizzazione 1:500
NT	Norme tecniche di attuazione
RT	Relazione tecnica
RA	Relazione tecnica acustica
RT OU	Relazione tecnica – Opere di urbanizzazione
G	Perizia geologica e geotecnica
RE	Relazione opere elettriche - Calcoli illuminotecnici
C	Computo estimativo – Opere urbanizzazione primaria
V	Estratti catastali e tavolari
N	Nullaosta connessioni alle reti – Dolomiti energia, Dolomiti reti, SET

Opere di urbanizzazione e infrastrutture pubbliche  
RC Relazione di calcolo - Sistemazione muri storici  
Relazione per parere igienico-sanitario

2. di approvare, ai sensi dell'art. 44 Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituito da n. 29 articoli, regolamentante i rapporti intercorrenti tra i soggetti lottizzanti e l'Amministrazione comunale;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 dello statuto comunale, il dirigente del Servizio territorio e, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto nominato ai sensi dell'art. 238 del Regolamento Organico del Personale Dipendente e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all'adozione di tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della convenzione;
4. di autorizzare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la progettazione in deroga delle opere previste in fascia di rispetto cimiteriale, che nel dettaglio sono un parcheggio pubblico, un parcheggio pertinenziale privato sia in superficie che interrato, due aree a verde pubblico e dei percorsi ciclo-pedonali e pedonali, secondo i seguenti elaborati:

TAV 23	Estratti – Planimetria generale di progetto – Pianta piano interrato 1:500
TAV 24	Opere in fascia di rispetto cimiteriale – Quadro d'unione 1:500
TAV 25	Opere in fascia di rispetto cimiteriale 1:100
TAV 26	Opere in fascia di rispetto cimiteriale 1:100
TAV 27	Opere in fascia di rispetto cimiteriale 1:100;
5. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti il presente provvedimento, compreso l'atto di convenzione, sono a carico dei soggetti lottizzanti;
6. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio comunale;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
8. di incaricare il Segretario comunale della stipula della Convenzione di cui allo schema allegato al presente provvedimento;
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

n. 1 allegato